

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 13 Aprile 2016

1. CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE - Un documento unitario dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, nella riunione del 24 marzo 2016, ha approvato un **documento unitario** (16/45/CR13c/C11) recante i **criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche** ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Il documento è stato trasmesso ai Presidenti di tutte le Regioni e Province autonome.

Per quanto riguarda la **durata delle concessioni** di aree pubbliche, le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari **a 12 anni**.

Per quanto riguarda i **criteri di selezione**, le Regioni propongono ai Comuni criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche.

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, il documento stabilisce che, **in fase di prima attuazione** (2017 - 2020), si dovranno applicare le seguenti **disposizioni transitorie**:

- a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono **prorogate di diritto per sette anni da tale data**, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono **prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017** compreso;
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

LINK:

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

<u>2. PROFESSIONI - Inviato alla Commissione europea il piano nazionale definitivo di riforma</u>

Il Dipartimento Politiche Europee ha inviato alla Commissione europea il **Piano nazionale definitivo di riforma delle professioni**.

Il Piano è stato realizzato in collaborazione con le amministrazione pubbliche, l'ISFOL (*Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori*) e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le associazioni di categoria e dà attuazione all'art. 59 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle

qualifiche professionali che richiede lo screening di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale.

L'obiettivo della direttiva è una possibile riduzione o modifica della regolamentazione sproporzionata dei servizi professionali, considerata dall'Unione Europea una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

L'Italia ha provveduto all'aggiornamento del proprio database sulle **professioni regolamentate**: **sono 174 le professioni inserite**, erano 143 nel database precedente, 41 le professioni di nuovo inserimento. Il Piano prende in considerazione tutte le professioni regolamentate in Italia, comprese quelle relative al cosiddetto *cluster 1* (servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso) già presentate con il Piano intermedio a luglio 2015, e che per facilità di lettura sono state mantenute separate dalle schede del cosiddetto *cluster 2* (tutte le professioni non rientranti nel *cluster 1*).

Il Piano, che ha permesso una approfondita valutazione di tutto il mondo delle professioni, ha individuato **tre linee di azioni prioritarie**:

- la revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti);
- la valutazione e l'adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio per renderli più aderenti all'attività professionale;
- l'istituzione con le amministrazioni competenti di un tavolo tecnico dedicato alle professioni la cui formazione professionale è demandata alle Regioni.

A marzo 2016, l'Italia risulta tra i soli sei Stati membri che hanno garantito un recepimento completo della nuova direttiva qualifiche e tra i 17 che hanno presentato il Piano.

(Fonte: Dipartimento Politiche Europee)

LINK:

Per scaricare il testo del Piano Nazionale definitivo di riforma delle Professioni inviato alla CE clicca qui.

I INK

Per scaricare il testo del Piano Nazionale delle professioni (cluster 1) clicca qui.

I INIK

Per scaricare il testo della direttiva 2005/36/CE clicca qui.

3. START-UP INNOVATIVE - Ridefinite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall'art. 29 del D.L. n. 179/2012

Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in Start up innovative. È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2016, il Decreto 25 febbraio 2016, recante "Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative".

Il presente decreto – **in vigore dal 12 aprile 2016** - reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016.

Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia.

La prima novità riguarda l'estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative.

Per le persone fisiche è prevista la detrazione IRPEF del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi IRES potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale o per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (art. 4, commi 1 - 7).

La seconda novità riguardala l'innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna Start up innovativa, che passa da 2,5 milioni di euro all'anno per 4 anni a 15 milioni di euro calcolabili su un arco temporale di 5 anni (art. 4, comma 8).

Una ulteriore modifica riguarda l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni.

Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell'agevolazione: non determina più la decadenza dell'incentivo la perdita dello status di start up innovativa, se dovuta al superamento del limite

temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione (art. 6).

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.

4. AIUTI DI STATO - Al via la prima edizione del corso online per soli dipendenti pubblici

Il Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con FORMEZ PA, avvia dal 26 aprile 2016 un corso di formazione di base sugli aiuti di Stato rivolto a tutte le Amministrazioni pubbliche.

L'obiettivo del corso formativo è quello di favorire una comprensione di massima del processo di modernizzazione delle regole per il controllo degli aiuti di Stato, entrato in vigore nel 2014.

Il corso è destinato ai soli dipendenti pubblici (dirigenti e funzionari) privi di conoscenze in materia di aiuti di Stato. La partecipazione è gratuita.

Il percorso didattico si svolge interamente on line, modalità webinar. Per la partecipazione è pertanto necessaria la disponibilità di connessione Internet, cuffie o casse audio.

Il corso si sviluppa in un totale di **18 ore di formazione** (12 collegamenti webinar da 90 minuti ciascuno), nei giorni di **martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 11,30**.

Al termine del corso è previsto un test di comprensione (ai fini esclusivi della valutazione/verifica della incisività del progetto).

La **prima edizione** ha inizio il 26 aprile 2016 ma è prevista una **seconda edizione** con inizio il **17 maggio 2016**. Le indicazioni della seconda edizione saranno disponibili sul sito di FORMEZ a partire dal 28 aprile 2016).

Il programma del corso prevede, in sintesi:

- Nozione di aiuti di Stato
- Le forme dell'aiuto di Stato
- La fisiologia e patologia degli aiuti di Stato
- La modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato
- Aiuti di stato e servizi di interesse economico generale (SIEG)
- Il sistema di notifica degli aiuti di Stato

Le iscrizioni per la prima edizione del corso devono pervenire **entro e non oltre la data del 15 aprile**. (Fonte: *Dipartimento Politiche Europee*)

LINK:

Per saperne di più e per avere tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione al corso clicca qui.

LINK

Per accedere al sito FORMEZ PA clicca qui.

<u>5. CRESCERE IN DIGITALE - Al via i corsi di formazione e tirocini per i giovani - Opportunità per le imprese italiane</u>

Prendono il via in questi giorni in tutta Italia i primi tirocini nelle imprese all'interno del progetto "Crescere in digitale", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Unioncamere in partnership con Google per diffondere le competenze digitali tra i giovani e nel contempo avvicinare al web le imprese italiane.

Il progetto "Crescere in digitale" è rivolto ai **giovani iscritti al programma Garanzia Giovani** che potranno accedere, senza alcun costo, al percorso di formazione disponibile sulla piattaforma **www.crescereindigitale.it.**

L'iniziativa punta a rafforzare l'occupabilità dei giovani italiani e a favorire la digitalizzazione delle PMI, attraverso un percorso formativo composto da diverse fasi: 50 ore di training online, laboratori sul territorio e oltre 3.000 tirocini retribuiti nelle imprese italiane.

Sono circa **150 i tirocini già avviati** e altrettanti già assegnati e in corso di attivazione, per un totale di 300 nelle diverse regioni italiane.

Dopo l'avvio della piattaforma digitale, lanciata nel settembre scorso e i laboratori sul territorio, entra nel vivo anche la **terza fase del programma** caratterizzata dalla possibilità per i partecipanti di effettuare fino a 3.000 tirocini nelle imprese.

Tutti i tirocini sono rimborsati con un contributo pari a 500 euro al mese ed hanno una durata di 6 mesi. Le imprese interessate ad ospitare un tirocinante possono continuare ad esprimere il proprio interesse sull'apposita piattaforma www.crescereindigitale.it compilando il **modulo dedicato**.

I tirocini sono finanziati nell'ambito del piano Garanzia Giovani e, in caso di successiva assunzione del tirocinante, le aziende possono beneficiare di incentivi, fino a un massimo di 12.000 euro.

LINK:

Per saperne di più e accedere al portale dedicato al progetto "Crescere in digitale" clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del Comunicato stampa clicca qui.

LINK:

Per accedere al programma "Garanzia Giovani" clicca qui.

<u>6. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il 30 aprile - Possibile il pagamento telematico</u>

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe **entro il 30 aprile 2016**. Ricordiamo che, a decorrere dal 2015, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, è stato inviato a tutte le imprese un **avviso di pagamento tramite PEC** all'indirizzo di posta certificata dell'impresa, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al **versamento mediante carta di credito**, **MAV**, **TelemacoPay**.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "Login Imprese". Pagando direttamente on-line tramite l'area riservata il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.

Ricordiamo infine che, per le **imprese iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006**, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la **raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi** come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, **l'importo è fissato in euro 50.00**.

LINK:

Per conoscere l'importo del diritto da pagare clicca qui.

LINK

Per accedere al sito ufficiale dell'Albo Gestori ambientali clicca qui.

LINK

Per un approfondimento dell'argomento della formazione e tenuta dell'Albo nazionale dei gestori ambientali clicca qui.

7. MUD 2016 - Modello Unico di dichiarazione ambientale 2016 - Da presentare entro il 30 aprile

Anche per il 2016 il sistema di contabilità e tracciabilità dei rifiuti, in attesa della piena e completa operatività del SISTRI, continua a ruotare attorno alla dichiarazione ambientale MUD da effettuare entro il 30 aprile.

Scade, pertanto, il 30 aprile 2016 il termine per la presentazione del MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2016, con riferimento all'anno 2015.

Non è previsto un differimento dei termini, anche se il 30 aprile cade di sabato.

Ricordiamo che il **D.P.C.M. 21 dicembre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2016, ha confermato l'utilizzo del modello di dichiarazione previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014. Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà pertanto utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2016.

Rimangono immutati, rispetto al 2015, i soggetti obbligati, la scadenza per la presentazione e i diritti di segreteria, le modalità di compilazione e di trasmissione. Vengono invece introdotte limitate modifiche alla modulistica.

Il Modello Unico di dichiarazione ambientale è articolato in 6 Comunicazioni:

- 1. Comunicazione Rifiuti;
- 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU);
- 3. Comunicazione Imballaggi;
- 4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- 5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione:
- 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).

La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta **per via telematica**, esclusivamente tramite il sito <u>www.mudtelematico.it</u>.

Non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta di un supporto magnetico.

Il file che deve essere spedito viene generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal citato D.P.C.M..

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un **dispositivo** contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Potrà essere spedita, **su supporto cartaceo**, con raccomandata senza avviso di ritorno alla Camera di Commercio di competenza, la sola **Comunicazione rifiuti semplificata** (*effettuata da coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali*).

Ogni dichiarazione cartacea deve essere trasmessa singolarmente in busta formato A4 con il frontespizio indicato nell'allegato 6 del D.P.C.M. del 27 dicembre 2014.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni inviate con modalità diverse da quelle previste, quali, ad esempio: CD, chiavette USB e moduli cartacei diversi dal modello semplificato.

Il diritto di segreteria per l'invio telematico è di 10,00 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o tramiteTelemaco Pay.

Il diritto **per la trasmissione cartacea** della comunicazione semplificata è di **15,00 euro**, pagabili tramite gli appositi bollettini di conto corrente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.

ECOCERVED ha reso noto che è disponibile il software per la compilazione del MUD 2016, con riferimento alle seguenti Comunicazioni: Rifiuti, Veicoli Fuori Uso (VFU), Imballaggi, Gestori di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

LINK:

Per scaricare una scheda di sintesi con le indicazioni per la compilazione e presentazione del MUD 2016 clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito ECOCERVED e scaricare il software per la compilazione del MUD 2016 clicca qui.

LINK:

Per procedere all'invio telematico del MUD clicca qui.

LINK:

Per saperne di più sulla Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata e cartacea clicca qui.

8. MUD 2016 - Dall'ISPRA informazioni aggiuntive sulla compilazione del modulo

L'ISPRA (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, le "*Istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale* (MUD)", che, ricordiamo, dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2016.

Le istruzioni aggiuntive, pubblicate il 2 marzo 2016, prendono spunto dai riflessi conseguenti all'entrata in vigore del **nuovo elenco dei rifiuti**, approvato dalla Commissione europea con la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che "modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" e delle **nuove regole per la classificazione dei rifiuti** (regolamento 1357/2014/UE).

La Decisione 2014/955/UE si applica a far data dal 1° giugno 2015, di conseguenza, a decorrere da tale data, l'allegato D del D.Lgs. n. 152/2006 non è più applicabile, fatta eccezione per i punti 6 e 7 del paragrafo "Introduzione".

Ai fini della presentazione del MUD 2016 il **Catalogo Europeo dei rifiuti**, riportato in Allegato 5 al D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299

del 27 dicembre 2014, viene quindi sostituito dall'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE, allegato alla Decisione della Commissione 2014/955/UE.

Per quanto riguarda la **classificazione dei rifiuti**, il 18 dicembre 2014 la Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) n. 1357/2014 "che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

Il regolamento si applica a far data dal 1° giugno 2015. A partire da tale data non è più applicabile l'allegato I (*Caratteristiche di pericolo dei rifiuti*) del D.Lgs. n. 152/2006.

Le istruzioni si soffermano poi sulla compilazione del **Modulo MG** (gestione del rifiuto) e forniscono chiarimenti: sulla compilazione della Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, sulla compilazione della **Comunicazione Imballaggi**, sulla compilazione delle informazioni sui materiali, sulle integrazioni al **MUD RAEE**, sulla compilazione della Comunicazione **veicoli fuori uso**, sul **modulo RE**, sui **rifiuti da costruzione e demolizione**.

LINK:

Per accedere al sito dell'ISPRA e scaricare il testo delle istruzioni aggiuntive clicca qui.

9. PRODUTTORI DI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - Esenti dall'obbligo della dichiarazione ambientale MUD - Chiarimenti dall'ISPRA

I rifiuti speciali non pericolosi prodotti in misura "residuale" e "funzionale" all'attività dei cantieri, anche se non attribuibili al Capitolo 17 dell'Elenco europeo dei rifiuti, rientrano nelle tipologie escluse dall'obbligo di presentazione della dichiarazione MUD.

A chiarirlo è **l'ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con la **nota dell'8 aprile 2016**, emanata in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentata dall'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) riguardante le istruzioni aggiuntive per la compilazione del MUD, pubblicate dallo stesso ISPRA il 2 marzo 2016, nella parte in cui stabiliscono che l'esclusione dalla presentazione della dichiarazione ambientale per i rifiuti da costruzione e demolizione "vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER17 (rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni)".

Le attività esentate dall'obbligo della dichiarazione MUD sono quelle non richiamate dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che producono rifiuti non pericolosi indicati nell'art. 184, comma 3, lettere a), b), e), f) ed h) del medesimo decreto. In tal senso l'esenzione riguarda gli enti e le imprese, a prescindere dal numero di dipendenti, che esercitano una specifica attività da cui si originano i rifiuti non pericolosi.

Dunque, gli enti e le imprese che producono rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e che svolgono come attività principale quella da costruzione e demolizione sono escluse dalla presentazione della dichiarazione ambientale.

Considerato che accanto al flusso principale di rifiuti afferenti al Capitolo 17, le attività di costruzione e demolizione possono produrre "anche, in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all'attività svolta, ma non attribuibili al medesimo capitolo, ad esempio rifiuti di imballaggio", l'ISPRA chiarisce che anche tali tipologie di rifiuti possono includersi tra quelle escluse dall'obbligo di dichiarazione MUD.

LINK:

Per scaricare il testo della nota inviata dall'ISPRA clicca qui.

10. REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - Comunicazione annuale entro il 30 aprile

L'art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevede che i produttori **devono comunicare al Registro AEE**, **con cadenza annuale**, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La scadenza per la presentazione della **comunicazione annuale 2016**, prevista dal citato D.Lgs. n. 151/2005, è il **30 aprile 2016**.

Ricordiamo che da 19 gennaio 2015 è attivo il **portale per la compilazione** e la **presentazione** da parte dei produttori di AEE iscritti al Registro nazionale **della comunicazione annuale**, prevista dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, per comunicare la quantità di apparecchiature immessa sul mercato nel 2015.

Le imprese dovranno accedere, con firma digitale, alla scrivania telematica completamente rinnovata e adeguata al D.Lgs. 49/2014 raggiungibile direttamente dal sito www.registroaee.it

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Ricordiamo, infine che, per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione, entro la data prevista, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00** (16, comma 8, D. Lgs. n. 151/2005).

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento RAEE clicca qui.

LINK

Per le istruzioni per la presentazione della comunicazione annuale, reperibili all'interno del Manuale alle pagine 24 e sequenti, clicca qui.

11. ENERGY MANAGER - Comunicazione del nominativo preposto entro il 30 aprile - On line la piattaforma NEMO per l'invio della comunicazione e dei dati sui consumi

L'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Ricordiamo che la figura del "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (c.d. "Energy Manager") è stata introdotta e regolamentata con la citata L. n. 10 del 1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), con la finalità di promuovere l'uso razionale dell'energia, di predisporre i bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, e i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese, comunicandoli successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico.

E' diventato così obbligatorio **comunicare i consumi di energia**, distinti per vettore energetico (elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, fonti rinnovabili, ecc.).

Con la circolare del 18 dicembre 2014, la *Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare* del Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di nomina degli "*Energy Manager*", i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale.

Le nomine dei Responsabili devono essere reiterate ogni anno e comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la FIRE **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo** <u>fireamministrazione@pec.it</u> avvalendosi dell'apposito modulo reperibile sul sito della FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia).

Il **periodo utile** per inviare la comunicazione decorre dal 1° marzo al termine della scadenza, fissata al **30 aprile di ogni anno**.

A partire dall'anno 2016 la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), ha predisposto la piattaforma NEMO per la comunicazione della nomina dell'*Energy Manager*.

L'invio delle nomine del Responsabile per l'uso e la conservazione dell'energia ai sensi della Legge 10/91 dovrà, pertanto, avvenire **esclusivamente mediante la nuova piattaforma web NEMO.**

Non verranno più accettate nomine cartacee o in formato Excel inviate per posta ordinaria o posta elettronica.

A tale proposito, FIRE ha anche redatto le "Linee Guida per la nomina dell'energy manager mediante la piattaforma NEMO" utili per conoscere le procedure di invio della comunicazione.

Il nuovo sistema permette, inoltre, di inviare i dati sui consumi in maniera diretta e veloce.

L'inosservanza della disposizione che impone la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita, a norma del comma 8, dell'art. 34, della L. n. 10/1991, con la **sanzione amministrativa** non inferiore a 5.164,57 e non superiore a 51.645,69 euro.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento e per conoscere tutte le novità introdotte nel 2016 e scaricare le LINEE GUIDA dal sito della FIRE clicca qui.

LINK:

Per accedere alla piattaforma NEMO clicca qui.

12. REGISTRO EUROPEO EMISSIONI E TRASFERIMENTI SOSTANZE INQUINANTI - DICHIARAZIONE E-PRTR 2016 - Da presentare entro il 30 aprile - Anno di riferimento 2015 - Attivo il portale dedicato

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore del complesso, tenuto agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006, deve comunicare le informazioni richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alla autorità competente.

La comunicazione riguarda l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06.

Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

A stabilirlo è l'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.

I soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n.166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell'Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell'anno di riferimento, il superamento dei valori soglia all'emissione (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi).

Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (28), più *Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera* con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.

L'E-PRTR contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono 65 attività economiche che operano nei seguenti 9 settori industriali: energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.

Vengono censite **91 sostanze inquinanti**, relative ai seguenti **7 gruppi**: gas serra - altri gas - metalli pesanti – pesticidi - sostanze organiche clorurate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche.

I dati da comunicare annualmente da ogni struttura che supera le soglie di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06sono:

- emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti:
- trasferimenti fuori sito di una delle 91 sostanze inquinanti in acque reflue destinate al trattamento all'esterno della struttura;
- trasferimenti fuori sito di rifiuti (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.

Le informazioni suddette vengono fornite tramite il **E-PRTR** (*European - Pollutant Release and Transfer Register*), cioè il **registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti**, che informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti.

Tale registro - adottato in Italia con D.P.R. n. 157/2011, in esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006 - sostituisce la c.d. dichiarazione INES (*Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti*), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.

La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata **esclusivamente in via telematica**, mediante il collegamento al sito <u>www.eprtr.it</u> e firmando digitalmente i dati oggetto di comunicazione.

Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) e all'Autorità competente locale (Provincia), che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.

L'omessa comunicazione dei dati è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 52.000,00; la mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 26.000,00 (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).

LINK:

Per accedere al sito dedicato e procedere alla compilazione della dichiarazione E-PRTR clicca qui.

LINK:

Per accedere al portale del registro E-PRTR realizzato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente clicca qui.

LINK:

13. NAVI CISTERNA - Istituiti i corsi di addestramento per gli addetti alle operazioni di trasporto di prodotti petroliferi/chimici e di gas liquefatti

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile, due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entrambi datati 1° aprile 2016, in materia di formazione degli operatori nel settore del carico delle navi cisterna.

Con il primo decreto, si riportano indicazioni sul **corso di addestramento di base** per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al **trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici**.

Con il secondo decreto, viene istituito i **corso di addestramento di base** per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al **trasporto di gas liquefatti**.

Con il **primo decreto**, che abroga il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, si stabilisce che per le operazioni su navi cisterne adibite al trasporto di prodotti petroliferi/chimici, **l'addestramento si conseque** alternativamente mediante:

- a) la freguenza del corso di addestramento (art. 3);
- b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all'art. 5 del decreto.

Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 40 ore e ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base (*Basic Training*) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.

Il corso **può essere svolto da istituti, enti o società riconosciuti** idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del D.M. 1 aprile 2016.

Con il **secondo decreto** si stabilisce che, per le operazioni su navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, l'addestramento di base ha una **durata non inferiore alle 30 ore** e si consegue mediante:

- a) la frequenza del corso di addestramento (art. 3); oppure
- b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all'art. 5 del decreto.

Per l'organizzazione del corso di addestramento valgono le medesime disposizioni dettate sopra a proposito dell'addestramento al trasporto di prodotti petroliferi/chimici. Lo stesso dicasi per il riconoscimento di idoneità e per l'attività di enti e società che vogliano svolgere i corsi e per le caratteristiche del personale formatore.

Con un **terzo decreto**, sempre datato 1° aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016, sono stati definiti i requisiti dell'**addestramento avanzato obbligatorio** per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di **nave cisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi**.

Il corso di addestramento ha una **durata non inferiore alle 70 ore**, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato B del presente decreto.

LINK:

Per scaricare il testo dei primi due decreti clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del terzo decreto clicca qui.

14. DIRITTO D'AUTORE - La Commissione europea apre una consultazione pubblica sul ruolo degli editori

Il 23 marzo 2016 la Commissione europea ha aperto una **consultazione pubblica** sul ruolo degli editori nella catena di valore del diritto d'autore e sulla cosiddetta eccezione panorama.

L'obiettivo della consultazione è quello di raccogliere le opinioni degli stakeholder sull'impatto dell'attuale quadro giuridico del diritto d'autore sugli editori di giornali, riviste, libri e giornali scientifici e sulla possibilità che possano concedere licenze e ricevere compensi per l'uso dei contenuti online.

In particolare, la consultazione mira a raccogliere osservazioni sulla possibilità di estendere agli editori i "diritti connessi", ovvero quei diritti versati non per la creazione originale di un'opera, ma per l'interpretazione da parte di un artista (musicista, cantante o attore) o per l'impegno organizzativo o finanziario (ad esempio, da parte del produttore) che implichino una partecipazione al processo creativo. La Commissione vuole anche raccogliere pareri per valutare se sia necessario intervenire in modo diverso nel settore della stampa rispetto ad altri settori editoriali e che impatto tale intervento avrebbe sul futuro dell'editoria.

Inoltre, la Commissione invita gli stakeholder ad esprimersi sull'attuale quadro normativo concernente l'eccezione "panorama" che permette agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni al diritto d'autore per l'uso di lavori eseguiti per essere collocati permanentemente in spazi pubblici (ad esempio, il caricamento online di immagini di monumenti), e a segnalare se questa eccezione possa in qualche modo creare problemi nel contesto del Mercato unico digitale.

La Commissione invita tutti gli interessati a prendere parte alla consultazione fornendo, se possibile, dati economici e di mercato.

La consultazione è **aperta sino al 15 giugno 2016**. In seguito, la Commissione valuterà se sia necessario preparare delle iniziative per modernizzare le disposizioni sul diritto d'autore UE.

(Fonte: Assonime)

LINK:

Per accedere alla consultazione pubblica clicca qui.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

Incompatibilità tra software Fedra Plus 6.81 e Windows 10

Da più parti è stata rilevata una **incompatibilità tra il software Fedra Plus 6.81** (e precedenti) e **l'ultima versione di Windows 10**, la versione di aggiornamento denominata *"Fall Update"* altrimenti detta **1511** (novembre 2015).

Per fortuna una soluzione c'è!!!! L'ha messa a punto l'Ing. Lorenzo Maurizi, dello staff di Tuttocamere.

L'incompatibilità si evidenzia al momento di scaricare la pratica per l'invio telematico: dopo aver confermato le modalità di bollo, l'applicazione sembra bloccarsi e dopo un po' esce un messaggio di "memoria esaurita". In pratica, un componente del software Fedra denominato xml2txt.exe si avvia infinite volte fino a esaurire la memoria del PC.

Questo problema è dovuto alla **libreria cygwin1.dll** che viene distribuita insieme al Fedra Plus, di data e versione ormai obsolete.

Per risolvere il problema è sufficiente sostituire il file cygwin1.dll inserito nella distribuzione di Fedra Plus con una versione più moderna.

Abbiamo inserito un download nella sezione downloads del nostro sito con le istruzioni a questo indirizzo:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=18&ttitle=Cyg Win DLL versione 2.4.1

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

(DAL 4 AL 13 APRILE 2016)

1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 24 febbraio 2016: Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Corte dei Conti - Delibera 18 marzo 2016: Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali. (Delibera n. 09/SEZAUT/2016/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

3) Ministero della Giustizia - Decreto 25 febbraio 2016, n. 47: Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016).

LINK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4) Ministero della Giustizia - Decreto 25 febbraio 2016, n. 48: Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Comunicato: Indizione di pubblica selezione per il progetto di salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.

6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 25 febbraio 2016: Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1° aprile 2016: Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1° aprile 2016: Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

9) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1° aprile 2016: Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi. (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

10) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1° aprile 2016: Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato. (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016).

I INK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Non so se sei d'accordo, ma **Henry Ford** la pensava così:

QUANDO **TUTTO** SEMBRA ESSERE **CONTRO**, RICORDA CHE L'**AEREO** DECOLLA **CONTRO VENTO**.

BUONA GIORNATA!